

CORTE COSTITUZIONALE: ORDINANZA N. 160/2010 (G.U., 1° S.S., N. 19 DEL 12 MAGGIO 2010).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione, ad opera del d. lgs. 40/2006, dell’appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione ad ordinanza di ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa - Denunciato eccesso di delega, per estraneità all’oggetto della delega conferita al Governo con l. 80/2005 - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata - Mancata prospettazione di argomenti differenti e ulteriori rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza della questione. - Art. 26, comma 1, lett. b), del d. lgs. 40/2006 - Cost., artt. 76 e 77, comma 1; art. 1, commi 2 e 3, della l. 80/2005.

(1) - È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del d. lgs. 40/2006, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma 1, Cost. ed in relazione all’art. 1, comma 2, della l. 80/2005, in quanto identica a quella già dichiarata, in una prima occasione, infondata e, successivamente, manifestamente infondata. In particolare, gli atti introduttivi del giudizio non contengono nuove argomentazioni rispetto a quelle che la Corte ha già ritenuto inidonee a dimostrare la fondatezza della questione.

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del d. lgs. 40/2006 (con tre distinte ordinanze, tutte datate 27 novembre 2007, pubblicate in G.U., 1° s.s., n. 49 del 2009, R. O. nn. 289/2009, 290/2009, 291/2009).

La disposizione indubbiata¹ che, avendo abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della l. 689/1981², ha reso impugnabile con l’appello la sentenza ivi prevista, determinerebbe secondo il giudice *a quo* un’ipotesi di eccesso di delega. La delega contenuta nell’art. 1, commi 2 e 3, della l. 80/2005 riguarderebbe infatti elusivamente l’introduzione di modificazioni al cod. proc. civ. ed al processo di cassazione, non conferendo al Governo alcun potere di modificare la l. 689/1981. Né, secondo il rimettente, l’abrogazione dell’art. 23 della citata l. 689 potrebbe considerarsi prevista in modo implicito in ragione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.

La Corte, riuniti i giudizi in quanto aventi «ad oggetto la stessa norma, censurata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e con argomentazioni sostanzialmente coincidenti»³, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale,

¹ In particolare il riferimento è all’art. 26, comma 1, lett. b) del d. lgs. 40/2006.

² A proposito dell’appellabilità dei provvedimenti ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, della l. 689/1981, v., da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4355, in *Mass.*, 2010, 2; Cass., civ., 24 novembre 2009, n. 24748, *Id.*, 2009, 11; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 2009, n. 18555, *Id.*, 9. V. anche Trib. Viterbo, 24 gennaio 2008, in *Giur. merito*, 2008, 973; *Trib. Torino*, 18 giugno 2007, *Ibid.*, 270; Trib. Verona, 29 marzo 2007, *Id.*, 2007, 1904. In dottrina v. F. P. LUISSO, *Il rito dell’appello in materia di opposizione alle sanzioni amministrative e la conversione del ricorso in citazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 945; *Id.*, *L’appello in materia di sanzioni amministrative*, in *Giur. merito*, 2007, 1904.

³ In dottrina, in tema di riunione delle cause nel giudizio di costituzionalità introdotto in via incidentale, v. E. BINDI, *La riunione delle cause nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale*, Padova, 2003.

in quanto identica ad altra già dichiarata infondata⁴ e, in ulteriori occasioni, manifestamente infondata⁵.

La Corte ricorda anche che, nelle sue precedenti pronunce aventi ad oggetto proprio la costituzionalità della norma in esame, essa ha avuto modo di chiarire la corretta interpretazione della legge di delegazione⁶, idonea ad attribuire al legislatore delegato la facoltà di ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, ove necessario, anche modificando disposizioni non collocate nel cod. proc. civ.

In particolare, deve ritenersi che lo scopo di disciplinare il processo di cassazione in modo da rafforzare la funzione nomofilattica del giudice di legittimità costituisca «una direttiva ermeneutica che deve presiedere all'interpretazione del contenuto della delega e che rende chiara la facoltà del legislatore delegato di ridurre i casi di immediata ricorribilità delle sentenze»⁷ anche attraverso l'introduzione di modifiche a norme esterne al codice di rito civile.

⁴ V. Corte cost., n. 98 del 2008, in *Giur. cost.*, 2008, 1165 ed in *Giust. civ.*, 2008, 1, 1098.

⁵ V. Corte cost., n. 192 del 2009, in *Giur. cost.*, 2009, 2095; Corte cost., n. 127 del 2009, *Ibid.*, 1201; Corte cost., n. 8 del 2009, *Ibid.*, 45; Corte cost., n. 396 del 2008, *Id.*, 2008, 4637; Corte cost., n. 281 del 2008, *Ibid.*, 3146. La dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni identiche a quelle già sollevate e già risolte dalla Corte nel senso della infondatezza costituisce uno dei casi in cui, tipicamente, la Consulta ricorre a questo tipo di decisione; v. V. ANGIOLINI, *La "manifesta infondatezza" nei giudizi costituzionali*, Padova, 1988.

⁶ Peraltro, chiarendo la corretta interpretazione della legge di delegazione, la Corte inevitabilmente determina anche la corretta interpretazione della legge delegata, posto che la norma delegata dovrà comunque sempre interpretarsi in modo da attribuire ad essa un significato compatibile con oggetto, principi e criteri direttivi della delega. In altri termini, infatti, «il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Cost., si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno relativo alla norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega»; v., *ex multis*, Corte cost., n. 112 del 2008, in *Foro it.*, 2008, 1, 1733, con osservazione di G. CASABURI; Corte cost., n. 340 del 2007, in *Giur. cost.*, 2007. In dottrina, a proposito della delega legislativa, v., da ultimo, *La delega legislativa. Atti del seminario svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008*, Milano, 2009; E. ROSSI (a cura di), *Le trasformazioni della delega legislativa*, Padova, 2009; F. POLITI, *Delega legislativa (Aggiornamento - 2006)*, in *Enc. giuridica Treccani*, Roma, vol. X.

⁷ Corte cost., n. 98 del 2008, cit.